

Accordo quadro di collaborazione

Tra

L'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa

e

Il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA)

TRA

Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, con sede in Napoli, via Suor Orsola n. 10, Codice fiscale 80040520639, rappresentata dal Rettore Prof. Lucio d'Alessandro, domiciliato per la carica presso la sede dell'Università,

E

Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), con sede legale in Roma, Via della Navicella 2-4, C.F. 97231970589, P. IVA 08183101008, nella persona del Prof. Mario Pezzotti, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente, in qualità di Commissario Straordinario dell'Ente

PREMESSO CHE

A) Università degli Studi Suor Orsola Benincasa (in prosieguo l'Ateneo):

- l'Ateneo ha, tra le finalità statutarie, la promozione, l'organizzazione, la diffusione della ricerca scientifica e dei suoi risultati, lo svolgimento dell'insegnamento superiore nei diversi livelli previsti dall'ordinamento universitario. Esso rappresenta un polo scientifico regionale, nazionale ed internazionale per la ricerca, la formazione e l'alta formazione di professionisti delle Aree delle Scienze Umane, Giuridiche e Sociali;
- l'Ateneo, con i suoi Dipartimenti, Centri di Ricerca e di alta formazione, ha assunto l'impegno di rappresentare nelle scienze della formazione come in quelle umane, sociali, giuridiche, ed economiche, la testimonianza della vitalità e del valore europeo della grande tradizione umanistica e di pensiero del Mezzogiorno, nonché la capacità di questa di costituire un asse portante della formazione culturale, scientifica e di professionalizzazione per le giovani generazioni;
- l'Ateneo opera secondo principi di autonomia scientifica, didattica, organizzativa, finanziaria e contabile e principi di responsabilità, come disciplinati dai regolamenti di Ateneo, nel rispetto della Costituzione e delle vigenti leggi dello Stato;

- l'Ateneo è impegnato nella costituzione di una rete di scambio di conoscenze con altre realtà accademiche, scolastiche, istituzionali e associative, così da determinare processi di condivisione utili agli studenti e ai cittadini tutti;
- l'Ateneo ha attivato negli anni una rete partenariale territoriale per lo sviluppo dei propri obiettivi istituzionali e in particolare per il miglior raggiungimento degli obiettivi di Terza Missione.

B) Il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (in prosieguo CREA):

- è l'Ente pubblico nazionale di ricerca e sperimentazione nel settore agroalimentare, che valorizza e promuove la ricerca scientifica di base e applicata e l'innovazione, anche attraverso progetti e impianti pilota, al fine di promuovere uno sviluppo agricolo e rurale sostenibile;
- individua processi produttivi e tecniche di gestione innovativi anche attraverso il miglioramento genetico e l'applicazione e lo sviluppo delle biotecnologie;
- fornisce consulenza ai Ministeri, alle Regioni e Province Autonome, nell'ambito della normativa vigente e favorisce il processo di trasferimento dei risultati ottenuti alle imprese;
- è organizzato in Centri di ricerca che operano, con missioni specifiche, nell'ambito di linee definite nel Piano triennale di attività;
- sviluppa percorsi di innovazione tecnologica, sostiene obiettivi di qualificazione competitiva dei sistemi agroalimentari e agroindustriali, favorisce l'integrazione delle conoscenze provenienti da differenti ambiti di ricerca e stimola sinergie con le attività di ricerca a carattere regionale, nazionale, comunitario e internazionale, esegue ricerche a favore di imprese del settore agricolo, ittico, forestale e agroindustriale;
- opera in raccordo con le Università, con gli altri enti pubblici di ricerca e con le stazioni sperimentali per l'industria, anche attraverso la stipula di protocolli d'intesa, accordi e convenzioni con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri.

L'Ateneo e il CREA intendono avviare una collaborazione finalizzata a favorire lo sviluppo di iniziative comuni promuovendo la realizzazione di progetti anche sul piano internazionale, nonché di formare nuove figure professionali che siano parte attiva operativa nel sistema produttivo.

SI CONCORDA QUANTO SEGUE

Art. 1

(Valore delle premesse)

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2

(Finalità)

La collaborazione fra l'Ateneo per il tramite del suo Centro di Ricerche MedEatREsearch e il CREA, si caratterizzerà prioritariamente per le seguenti finalità:

- progettare e realizzare programmi di ricerca, attività di disseminazione (convegni, workshop) e di alta formazione (master, corsi di perfezionamento, seminari) tesi in particolare allo studio della cultura alimentare italiana e mediterranea, della cucina italiana, finalizzati alla valorizzazione del patrimonio della cultura dell'agroalimentare e del cibo del nostro Paese, nonché alla promozione della Dieta Mediterranea;
- divulgare i risultati delle ricerche, informazioni tecnico-scientifiche e di tipo economico attraverso pubblicazioni scientifiche e a carattere divulgativo e/o tramite la comunicazione digitale, mettendo a punto sistemi condivisi;
- ideare e realizzare mostre, manifestazioni pubbliche, eventi, campagne di comunicazione volte alla promozione delle culture gastronomiche del Mediterraneo e del mondo;
- favorire la ricerca, gli scambi culturali, la diffusione dell'innovazione e l'integrazione delle conoscenze scientifiche nei settori di interesse reciproco;
- predisporre progetti di collaborazione che prevedano il coinvolgimento degli studenti iscritti ai diversi Corsi di Studio di Ateneo, al fine di garantire un maggiore arricchimento culturale degli stessi.

Art.3

(Tipologia delle azioni programmatiche)

L'Ateneo e il CREA, nell'ambito delle enunciate finalità e dei compiti e delle funzioni loro attribuiti, concordano di collaborare per l'attuazione dei programmi di ricerca e sperimentazione, informazione e formazione, di supporto tecnico, di innovazione e sviluppo, ispirati a principi di sostenibilità ambientale, sociale ed economica in ogni stadio della filiera produttiva.

A tal fine le Parti intendono, tra l'altro, mediante specifiche convenzioni attuative:

- fornire consulenza, informazioni e metodi per la realizzazione di progetti di ricerca, testi, materiali scientifici e divulgativi sugli aspetti antropologici, culturali,

sociologici, nutrizionali e enogastronomici riguardanti il patrimonio dell'agroalimentare italiano;

- confronto tra i modelli di sviluppo dell'agricoltura italiana in relazione agli aspetti tecnologici, nutrizionali, antropologici e sociologici;
- sviluppo di processi, progetti e azioni di intervento a carattere pedagogico per il miglioramento della qualità della vita della popolazione italiana;
- promozione del coinvolgimento delle piccole e medie imprese dell'agroalimentare italiano e delle loro rappresentanze nei processi di realizzazione dell'innovazione per il miglioramento delle loro produzioni in relazione ad una maggiore sostenibilità economica, sociale, ambientale e qualità.

Art. 4

(Comitato di indirizzo strategico)

È istituito, con atto immediatamente successivo alla stipula del presente Accordo quadro, un Comitato di indirizzo strategico, con il compito di monitorare e di implementare le azioni programmatiche oggetto della collaborazione.

Il Comitato di indirizzo strategico sarà composto da 2 componenti per l'Ateneo e 2 per il CREA; le rispettive indicazioni e sostituzioni dei componenti dello stesso, potranno essere eventualmente modificate tramite comunicazione scritta tra le Parti.

Il Comitato avrà il compito di definire i temi programmatici sui quali concentrare la collaborazione tra le Parti, nonché la definizione di progetti congiunti, eventualmente anche con altri soggetti pubblici o privati potenzialmente interessati, anche al fine di ottenere eventuali contributi economici.

Il Comitato di indirizzo strategico potrà avvalersi per le fasi operative del presente Accordo quadro, per quanto concerne il CREA, del supporto dei propri Centri di ricerca con il proprio personale, anche per la stipula di apposite convenzioni attuative; per quanto concerne l'Ateneo, della rete dei propri collaboratori, attraverso i Comitati consultivi e Gruppi tematici di lavoro appositamente costituiti.

Il Comitato di indirizzo strategico alla scadenza di ogni anno predisporrà una relazione conoscitiva sullo stato di attuazione del presente Accordo quadro, che sarà inviata a ciascuno dei firmatari.

La partecipazione ai lavori del Comitato di indirizzo strategico è da intendersi a titolo gratuito.

Art. 5

(Attivazione delle azioni programmatiche)

Il Comitato di indirizzo strategico, al fine di dare attuazione al presente Accordo quadro, per ciascuna delle azioni programmatiche individuate, predispone un rapporto che, tra l'altro, include:

- le fasi in cui si sviluppa l'azione;
- le procedure attuative;
- i tempi di esecuzione ed i costi di ciascuna fase;
- l'individuazione delle fonti di finanziamento a cui si intende fare riferimento;
- i soggetti interessati all'attuazione dell'azione;
- i criteri e le procedure che regoleranno gli impegni reciproci tra le parti e gli altri eventuali soggetti interessati.

Le Parti, sulla base della proposta di cui all'articolo 4 e al precedente comma, promuovono la sottoscrizione di convenzioni attuative da parte degli eventuali soggetti interessati alla realizzazione della singola azione programmatica che si intende intraprendere.

Art. 6

(Oneri finanziari)

Il presente Accordo quadro non comporta di per sé oneri finanziari per le Parti. Ogni definizione delle fonti di finanziamento per le attività da sviluppare, è demandata alle convenzioni attuative di cui agli artt. 3-5.

Art. 7

(Stage e tirocini formativi, impiego di risorse)

Nell'ambito delle finalità di cui all'art. 2 e delle attività di cui all'art. 5 del presente Accordo quadro, l'Ateneo e il CREA possono attivare stage e tirocini curriculari, di formazione e orientamento, borse di studio e assegni di ricerca disciplinati da specifiche convenzioni per progetti formativi e messa a disposizione di risorse per lo svolgimento delle iniziative.

Art. 8

(Obblighi delle Parti)

Ciascuna Parte si impegna a garantire al proprio personale le coperture assicurative previste dalle vigenti norme, nonché a far rispettare al proprio personale coinvolto nelle attività oggetto del Accordo quadro le norme di sicurezza valide nella sede in cui il personale esplica l'attività in oggetto. Il personale di entrambe le Parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle rispettive sedi.

Art. 9

(Proprietà e utilizzazione dei risultati)

In tali convenzioni attuative, alla luce di quanto riportato all'art. 3 del presente Accordo quadro, saranno indicate le modalità di gestione delle conoscenze pregresse e delle proprietà dei risultati derivanti dalle attività sviluppate congiuntamente dalle Parti.

Art. 10

(Entrata in vigore e durata)

Il presente Accordo quadro entra in vigore alla data della sottoscrizione del presente atto ed avrà una durata di 3 anni.

Tale Accordo quadro potrà essere rinnovato per un periodo di eguale durata, previo accordo scritto fra le Parti, da comunicare almeno tre mesi prima della data di scadenza.

Art. 11

(Recesso)

Ciascuna delle due Parti potrà recedere dal presente atto in ogni momento, previo preavviso di sei mesi, da comunicarsi alla controparte con lettera raccomandata A.R. o tramite Posta Elettronica Certificata (PEC).

Art. 12

(Controversie e foro competente)

Le Parti si impegnano a concordare, in uno spirito di reciproca collaborazione, eventuali procedure e adempimenti non specificati nel presente Accordo quadro che si rendano tuttavia necessari per un ottimale conseguimento degli obiettivi e a definire consensualmente eventuali controversie che possano sorgere durante il periodo di durata dello stesso Accordo quadro.

Qualora non sia possibile giungere ad una definizione in via amichevole della controversia stessa, per ogni eventuale vertenza che dovesse sorgere tra le Parti, il Foro competente sarà quello di Roma.

Art. 13

(Oneri fiscali)

Le Parti danno atto che il presente Accordo quadro redatto in singola copia e sottoscritto con firma digitale, non avendo per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, sarà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 - Tariffa - parte II del DPR 131 del 26/04/1986.

L'imposta di bollo relativa al presente atto (complessivi euro 16,00) è assolta dalla Parte proponente.

Art. 14

(Protezione dei dati)

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del Reg. UE 2016/679 ("GDPR") le Parti si informano che i dati personali contenuti nel presente Accordo quadro (i.e. dati identificativi e di contatto dei rappresentanti legali e del personale delle parti), ovvero in ogni modo comunicati o acquisiti nel corso dell'esecuzione del contratto stesso, saranno trattati conformemente al GDPR al d.lgs. 196/2003 e s.m.i, per le sole finalità oggetto del presente atto.

I dati saranno conservati per la durata dell'intero rapporto contrattuale e comunque sino al termine prescrizione di legge. Resta inteso che gli interessati possono esercitare, laddove applicabili, i diritti di cui agli artt. 15 - 22 del GDPR, gli stessi hanno inoltre il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali ai sensi e con le modalità previste dall'art.77.

Le convenzioni attuative, di cui all'art.7 del presente Accordo quadro, avranno ad oggetto anche la disciplina in materia di trattamento dei dati personali, per stabilire i rispettivi ruoli e responsabilità relativi alla corretta gestione dei dati oggetto delle singole iniziative.

Il Responsabile della protezione dei dati ("RPD") nominato dal CREA è contattabile via mail: responsabileprotezionedati@crea.gov.it, l'RPD dell'Ateneo è contattabile via email: dpo@unisob.na.it

Si può accedere alle informative sul trattamento dei dati personali (privacy) approvata dall'Ateneo attraverso il sito istituzionale www.unisob.na.it nella sezione privacy.

Art. 15

(Responsabilità amministrativa)

Le Parti si impegnano ad adottare, tutte le misure idonee ad evitare la commissione di reati/illeciti previsti dal D. Lgs. n. 231/2001 e successive modifiche e/o integrazioni.

Art. 16

(Norme finali)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2 del Codice civile, i sottoscritti dichiarano di approvare specificamente la disposizione di cui agli art. 6, 9, 12, 13, 14.

Letto confermato e sottoscritto in Roma addì 20.03.2024

Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi
dell'economia agraria-CREA

Il Commissario Straordinario
Prof. Mario Pezzotti

Università degli Studi Suor Orsola Benincasa

Il Rettore
Prof. Lucio d'Alessandro